

### Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

### Concorso di colpa: -

**Quantum:** pena condizionalmente sospesa di 6 mesi di reclusione convertita in pecuniaria

### Evento

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

### Fattispecie

Mentre era intento al lavaggio della propria autovettura, facendo uso di una macchina idropulitrice, la guaina del cavo elettrico, a causa del calore emesso dal bruciatore, si era fusa provocando così, tramite la carcassa della macchina, la dispersione elettrica e, quindi, la folgorazione del lavoratore.

### Soggetto leso

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

### Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

### Principio di diritto:

Quale legale rappresentante della società, non poteva andare esente da responsabilità solo perché il dipendente stava lavando fuori dall'orario di servizio la sua autovettura, in quanto le risultanze processuali deponevano inequivocabilmente per la sussistenza del nesso di causalità tra la folgorazione, da cui dipese la morte del lavoratore, e la inidoneità dell'impianto elettrico della idropulitrice, non sottoposto ad alcuna specifica manutenzione, ad evitare i rischi da contatto diretto con la corrente elettrica, sicché la posizione di garanzia dell'osservanza delle norme antinfortunistiche di cui al DPR n.547/1955, poste a tutela di tutti coloro che si trovino a contatto degli ambienti di lavoro e a prescindere dall'orario di servizio, era stata correttamente individuata in capo al titolare di detta società, in assenza di prova del conferimento a terzi di delega formale ad occuparsi del rispetto delle norme antinfortunistiche.

### Note:

**Esito:** Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina. Sostituisce alla pena detentiva, ai sensi degli artt.58 legge 689/1981, 4 e 5 legge 12/6/2003 n.134, la pena della multa in Euro 10.260,00. Rigetta nel resto.

### Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2005

Numero: 20559

Sezione: IV

cod. 34

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*